



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

38042 – Via Cesare Battisti, 22

RELAZIONE TECNICA

ai sensi

Legge n° 447 del 26/10/1995

D.P.C.M. del 14/11/1997

L.P. n° 10/98

d.P.G.P. 26/11/98 n°38-110/LEG

Relazione elaborata da: dott.ssa Irene Bresaola

Trento, agosto 2001

S.E.A. s.r.l - Sicurezza Ecologia Ambiente

ZONIZZAZIONE AGUAZI



Sommario

1. PREMESSA	3
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE	4
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	7
3.1. <i>LIMITI DI RIFERIMENTO</i>	10
4. METODOLOGIA DI ANALISI	11
5. CRITERI ADOTTATI PER LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	12
6. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	13
7. VALUTAZIONI CONCLUSIVE	15

ALLEGATI:

- TAVOLE n° 1, 2 e 3: ZONIZZAZIONE ACUSTICA
CARTA CATASTALE
SCALA 1:5.000
 - TAVOLE n° 4: ZONIZZAZIONE ACUSTICA
CARTA TECNICA
SCALA 1:10.000

1. PREMESSA

La presente relazione illustra i criteri e le metodologie adottate per la stesura degli elaborati grafici di progetto rappresentanti la zonizzazione acustica del territorio comunale di Baselga di Pinè in ottemperanza all'art. 6 della legge quadro 447/95.

Gli obiettivi che hanno orientato le scelte tecniche sono stati: la limitazione di fenomeni di deterioramento acustico, la tutela di zone particolarmente sensibili e la costruzione di uno strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico dal punto di vista dell'inquinamento acustico da integrare con il Piano Regolatore Generale.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Nella valutazione della realtà comunale di Baselga di Pine' si è ritenuto opportuno inquadrare il territorio attraverso i seguenti fattori:

- ✓ densità di popolazione
- ✓ presenza di attività commerciali, artigianali e industriali
- ✓ traffico veicolare
- ✓ servizi e attrezzature

Densità di popolazione

Il comune di Baselga di Pine' risulta avere una popolazione residente di 4375 abitanti, la maggior parte stanziata nelle seguenti frazioni:

- ◆ centro comunale (852 ab)
- ◆ Miola (904 ab)
- ◆ Rizzolaga Campolongo (572 ab)
- ◆ Montagnaga (538 ab)
- ◆ Tressilla (436 ab)
- ◆ Faida (304 ab)

Il territorio comunale ha un'estensione di 40,84 kmq; la densità abitativa risulta quindi di 107 abitanti per kmq.

Attività commerciali, artigianali e industriali

Le attività commerciali presenti sul territorio sono legate alle esigenze della popolazione residente e alla vocazione turistica.

Sono presenti attività produttive legate alla lavorazione e trasformazione del legname, quali segherie e falegnamerie, o alla estrazione, lavorazione e deposito di porfido (in particolare la zona di S. Mauro - Tressilla) e carpenterie.

Traffico veicolare

Il territorio comunale è interessato dal traffico indotto dalle:

- | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------|
| - S.P. 83 | di Pine' | T.G.M.A.= 3.254 a Baselga di Pine' |
| - S.P. 83 diramazione Faida | | T.G.M.A.= non calcolato |
| - S.P. 66 | di Montagnaga | T.G.M.A.= 2.120 a Montagnaga |

dove con T.G.M.A. si intende il "traffico giornaliero medio annuo"

In base ai dati tratti dall'ultimo censimento del traffico svolto dalla P.A.T. – Servizio statistica (ed. 1993), entrambe le strade provinciali, relativamente al tratto rientrante nel territorio comunale di Baselga di Pine', sono a media densità di veicoli.

Ai fini del seguente lavoro, si è infatti scelto di classificare il traffico come:

- | | | | |
|------|---------|------------------------------|----------------|
| I. | Locale | con T.G.M.A. < 1.000 | veicoli/giorno |
| II. | Medio | con 1.000 <T.G.M.A. < 4.000 | veicoli/giorno |
| III. | Elevato | con 4.000 <T.G.M.A. < 50.000 | veicoli/giorno |

Servizi e attrezzature

Sul territorio comunale sono presenti:

⇒ stadio del ghiaccio, palazzetto intorno al quale è presente un anello olimpico e un'area dove esercitare il tiro con l'arco;

- ⇒ palestra
- ⇒ stadio Mille Pini per le attività sportive
- ⇒ strutture ricettive (campeggio, Colonia Alpina)

Non sono presenti ospedali ne' case di cura. Sono invece presenti una casa di soggiorno per anziani a Montagnaga e scuole medie a Baselga di Pinè, oltre a scuole elementari e asili infantili dislocati sul territorio comunale.

Si segnala inoltre la presenza di due laghi (lago di Serraia e parte del lago di Piazze) e di due biotopi: la riserva naturalistica del Laghestel e Paludi di Sternigo.



3. RIFERIMENTI NORMATIVI

La classificazione in zone "acustiche" del territorio comunale rappresenta il primo passo, a livello locale, verso la tutela del territorio dall'inquinamento acustico. La zonizzazione, già prevista dal DPCM del 1/3/1991 e ripresa dalla legge quadro n°447/95 e relativi decreti applicativi, è di competenza del comune.

Si riportano alcuni passaggi tratti dalle citate leggi.

Art. 6. – Competenze dei comuni

"1. Sono di competenza dei Comuni secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

- a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
- d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni;
- g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
- h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Art. 4. – Competenze delle regioni

1. *Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:*
 - a) *i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e indicando altre aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore ai 5 dB di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicati nella Gazzetta ufficiale n°57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;"*

Definizione delle classi di destinazione d'uso del territorio:

*Classe I
Aree particolarmente protette*

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione; aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

*Classe II
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

*Classe III
Aree di tipo misto*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione , con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La Provincia Autonoma di Trento ha recepito quasi integralmente le disposizioni della legge quadro 447/95, inserendo nella L.P. n° 10/98 l'art. 60 *"Prime disposizioni di adeguamento alla legge 26 ottobre 1995, n°447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e abrogazione di disposizioni della legge provinciale 18 marzo 1991, n°6 (provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico)"*.

A seguito, è stato emanato il regolamento esecutivo, d.P.G.P. 26/11/98 n° 38-110/Leg., con il quale si è disciplinata, tra gli altri, la zonizzazione acustica. L'art. 12 stabilisce che il comune è preposto alla stesura di tali piani in conformità alle linee guida redatte dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Linee guida 1/1998). Si specifica inoltre che la zonizzazione acustica può essere definita dal Piano Regolatore Generale o dalle relative varianti.

Si precisa che originariamente la zonizzazione prevista dalla Provincia Autonoma di Trento si riferiva a 9 classi. Con la deliberazione della Giunta provinciale n°14002/98, si è approvata la tabella di corrispondenza tra classificazioni in aree che consente l'adozione di scelte omogenee nella gestione delle varie parti del territorio nazionale.

3.1. LIMITI DI RIFERIMENTO

La suddivisione nelle sei classi previste dal DPCM 1/3/91 di sopra riportate è stata ripresa dalla Legge quadro del 1995; i limiti di zona sono invece stati modificati con il DPCM del 14/11/97 che ha previsto una differente articolazione in: valori limite di emissione (con riferimento alle singole sorgenti), di immissione (differenziati tra ambienti abitativi e ambiente esterno e comprensivi di tutte le sorgenti), valori di attenzione e valori di qualità.

Di seguito, si riportano i valori limite di immissione relativi a tutte le sorgenti ai sensi della tabella C del DPCM del 14/11/97

Tabella C - valori limite di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

4. METODOLOGIA DI ANALISI

I criteri seguiti per l'elaborazione della zonizzazione acustica si possono riassumere nelle seguenti fasi di analisi:

- ❖ Indagine preliminare a carattere conoscitivo del territorio attraverso l'esame del Piano Regolatore Generale vigente
- ❖ Verifica della corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazione d'uso effettiva
- ❖ Valutazione delle destinazioni d'uso previste
- ❖ Riconoscimento di strutture o localizzazioni particolari, ad esempio zone industriali o artigianali, presenza/assenza di strutture scolastiche o ospedaliere, di parchi
- ❖ Individuazione e classificazione della viabilità principale
- ❖ Individuazione delle zone rientranti nelle classi I (aree protette)
- ❖ Individuazione delle zone rientranti nelle classi V e VI (aree produttive)
- ❖ Assegnazione delle classi intermedie (II, III, IV)
- ❖ Aggregazione delle aree omogenee onde evitare eccessive frammentazioni

In base agli orientamenti già espressi dalla Provincia Autonoma di Trento, si è scelto di redigere gli elaborati cartacei finali contenenti la zonizzazione acustica in scala 1:5.000 su carta catastale, occupando in tal modo tre tavole, e in scala 1:10.000, riepilogativa, su carta tecnica regionale.

5. CRITERI ADOTTATI PER LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Con zonizzazione acustica si intende l'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dal DPCM 1/3/91 sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso.

Si sottolinea che nell'identificazione e attribuzione delle classi intermedie (II, III e IV), in assenza di nette demarcazioni tra le aree, le scelte, e conseguenti attribuzioni di classe, sono il frutto di una volontà tecnico-politica che orienta e vincola le modalità di sviluppo delle attività nelle diverse porzioni del territorio.

In relazione alla presenza del lago di Serraia e delle strade principali di comunicazione (Pinè e Montagnaga), sono state segnalate sulla cartografia le rispettive "fasce di pertinenza" con colori rispettivamente grigio (da P.R.G.) e viola.

In particolare per quest'ultime, si è tracciata una fascia fiancheggiante le infrastrutture stradali di ampiezza tale da comprendere la prima linea delle case. Secondo le linee dell'ANPA, le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio e rappresentano delle "fasce di esenzione" relativamente alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale; di conseguenza l'insieme di tutte le sorgenti che interessano la zona dovranno rispettare il limite della classe in cui è inserita.

Sugli elaborati finali contenenti la zonizzazione sono state inoltre rappresentate le fasce di rispetto, con un tratteggio che alterna i colori appartenenti alle aree adiacenti.

Si tratta di zone "cuscinetto" con limiti acustici degradanti che consentono di evitare la vicinanza di zone con differenze di limiti massimi consentiti superiori ai 5 db, peraltro sconsigliata dalla legge quadro.

Il caso che si verifica nel comune di Baselga di Pinè è la vicinanza tra aree ad uso agricolo e aree legate all'attività estrattiva.

6. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Il criterio base per l'individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio che è stato seguito è essenzialmente legato da una parte all'analisi delle destinazioni previste sul P.R.G. e relative varianti, dall'altra alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio.

Dall'analisi del territorio si sono evinte e rappresentate le seguenti classi:

✓ CLASSE I

rientrano in questa classe l'area scolastica, le aree a verde destinate al riposo e allo svago e più in generale tutte le zone F individuate da PRG; la rappresentazione grafica utilizzata è il verde con punti di densità media

rientrano in questa classe le aree rurali, le zone boschive e forestali, le zone agro-pastorali e l'improduttivo; la rappresentazione grafica utilizzata è il bianco

✓ CLASSE II

rientrano in questa classe le aree destinate ad uso residenziale con traffico veicolare di tipo locale, limitata presenza di attività commerciali e assenza di aree ad uso produttivo; la rappresentazione grafica utilizzata è l'arancio con linee verticali ad alta densità

✓ **CLASSE III**

Rientrano in questa classe le aree di tipo misto con media densità di popolazione, traffico locale o di attraversamento, presenza di attività commerciali e di servizi e qualche eventuale attività artigianale; la rappresentazione grafica utilizzata è il rosso con tratteggio a croce a media densità

✓ **CLASSE V**

Rientrano in questa classe le aree prevalentemente produttive; la rappresentazione grafica utilizzata è l'azzurro con larghe strisce verticali

Non sono quindi presenti sul territorio comunale aree esclusivamente industriali (classe VI) per l'assenza di tali realtà e aree ad intensa attività umana (classe IV) la cui descrizione può riguardare realtà comunali di dimensioni e densità abitativa più rilevanti.

7. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

La zonizzazione acustica rappresenta un atto di governo del territorio e uno strumento urbanistico; deve quindi essere coordinato con gli altri strumenti urbanistici vigenti o in fieri e, più in generale, deve essere inquadrata nelle linee di indirizzo politiche relative allo sviluppo del territorio.

La proposta di zonizzazione è già stata discussa negli orientamenti con il personale del Vs. ufficio tecnico. Al termine del processo di verifica, la versione finale della zonizzazione dovrà essere adottata e pubblicizzata dall'Amministrazione comunale.